

**ALLEGATO "A"**

**SCHEDA ANAGRAFICA**

**CODICE STABILIMENTO:** 2128/2

**SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE:**

**RAGIONE SOCIALE:** SOGIN SpA

**Partita IVA:** 05779721009

**Codice Fiscale:** 05779721009

**LEGALE RAPPRESENTANTE:** GILI MICHELE

**SEDE LEGALE:**

**COMUNE:** ROMA

**INDIRIZZO:** VIA TORINO N. 6

**N. TEL:** 06 830401

**N. FAX:** 06 83040470

**e-mail / PEC:**

**STABILIMENTO:**

**UBICAZIONE:**

**COMUNE:** SALUGGIA

**INDIRIZZO:** STRADA PER CRESCENTINO SNC

**N. TEL:** 0161 653264

**N. FAX:** 0161 653221

**CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE**

CLASSE 1 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

CLASSE 2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

NON CLASSIFICATA ☒

**IMPIANTI E ATTIVITA' PRESENTI NELLO STABILIMENTO CHE PRODUCONO EMISSIONI:**

Centrale termica per la produzione di acqua calda (composta da due caldaie a BTZ con tenore d zolfo inferiore allo 0,3 %) gruppi elettrogeni di emergenza, motopompe antincendio e due generatori di vapore (a BTZ con tenore d zolfo inferiore allo 0,3 %).

Gli impianti termici descritti sono a servizio delle attività di decommissioning dell'impianto nucleare.

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE CONCERNENTE:**

AUTORIZZAZIONE DI STABILIMENTO A SEGUITO DI ISTANZA DI PRIMO RINNOVO E MODIFICA SOSTANZIALE

**ESTREMI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

Domanda ex art. 269 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. pervenuta il 21/07/2011 prot n. 26713, integrata da nota n. 0005249/000 del 18/01/2012, n. 0024185/000 del 20/03/2012, n. 42304 del 30/05/2012, n. 0077151/000 del 21/09/2012, n. 0017647/000 del 25/02/2013, n. 0033724/000 del 22/04/2013 e n. 16404 del 21/05/2014.

**PARERE POSITIVO ESPRESSO IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI**

In data 26/03/2014.

**PRESCRIZIONI:** vedi paragrafo "Disposizioni generali" della Determina Dirigenziale.

**LIMITI DI EMISSIONE:** vedi allegato A1

**TEMPISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI:** vedi allegato A2

STABILIMENTO: SOGIN SpA - Comune di Saluggia					CODICE: 2128/2		Allegato A1				
Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
A	Centrale termica caldaie acqua calda ICI 1 e 2 (8,3 MWt BTZ <0,3% di zolfo)	2.500	24	continua	135	Polveri totali	80 <sup>(1)</sup>	---	10,7	1,00	---
						CO	100 <sup>(1)</sup>	---			
						Ossidi di zolfo (come SO <sub>2</sub> )	500 <sup>(1)</sup>	---			
						Ossidi di azoto (come NO <sub>2</sub> )	200 <sup>(1)</sup>	---			
B	Ventilazione generale impianto	50.000	24	continua	20	Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)		60	3,00	pre-filtrazione e filtrazione assoluta	
C	Ventilazione deposito liquidi ed. 800	1.000	24	continua	20	Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)		12	0,60	pre-filtrazione e filtrazione assoluta	
D	Ventilazione deposito liquidi ed. 800 B NPS	3.500	24	continua	20	Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)		8,7	0,30	pre-filtrazione e filtrazione assoluta	
E	Laboratorio fisica sanitaria ed. 300					Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)					
F1/F2	GR1 - GR2 emergenza (1,8 MWt diesel) ed 600/700C	Emergenza									
G	GR 3 emergenza (0,2 MWt diesel ) ed. 800 B NPS	Emergenza									
H	GR 4 emergenza (0,5 MWt diesel) ed. 2100 NSAI	Emergenza									
I	due Motopompe di emergenza ed. 2100 NSAI	Emergenza									
L	Generatori di vapore BONO 1 e 2 (2,8 MWt BTZ <0,3 % di zolfo)	500	8	discontinua	170	Polveri totali	150 <sup>(1)</sup>	---	10,7	0,54	---
						CO	100 <sup>(1)</sup>	---			
						Ossidi di zolfo (come SO <sub>2</sub> )	1.700 <sup>(1)</sup>	---			
						Ossidi di azoto (come NO <sub>2</sub> )	500 <sup>(1)</sup>	---			

<sup>(1)</sup> I limiti emissivi in concentrazione devono essere riferiti ad un tenore di O<sub>2</sub> del 3%.

**PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI:**

- 1) Entro **30 giorni dalla notifica della presente autorizzazione** la Ditta deve fornire a Provincia di Vercelli, Dipartimento provinciale di ARPA Piemonte e Comune competente una planimetria in formato elettronico pdf stampabile in bianco e nero in **A3** nel quale siano indicati tutti i camini individuati nell'Allegato A1 autorizzati con le relative linee di captazione e l'indicazione dei sistemi di abbattimento.
- 2) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 3) I valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. Salvo quanto diversamente indicato, i valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 sono espressi in concentrazione media oraria ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$  = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa ( $\text{kg}/\text{h}$ ) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 4) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A1.
- 5) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- 6) Ogni camino dovrà essere provvisto di targhetta riportante il numero identificativo indicato nell'allegato A1.
- 7) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, c. 14 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V, l'autorità competente deve essere informata **entro le otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- 8) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 9) **Entro il 31 marzo di ogni anno** la Ditta dovrà inviare un consuntivo del numero di ore di funzionamento di tutti gli impianti di emergenza (camini F1/F2, G, H, I).
- 10) Entro **90 giorni dalla notifica della presente autorizzazione** l'impresa deve eseguire il **primo autocontrollo** ai camini **A ed L** effettuando il rilevamento per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'allegato A1.
- 11) La Ditta deve effettuare sui **camini A ed L** gli **autocontrolli periodici** con **periodicità annuale**, verificando tutti i parametri riportati nel quadro riassuntivo delle emissioni (Allegato A1).
- 12) **Entro un anno dalla notifica dell'autorizzazione** la Ditta dovrà predisporre un Piano di adeguamento il cui obiettivo consiste nella riduzione delle emissioni grazie al cambio di combustibile utilizzato con il passaggio all'uso di metano nella centrale termica per la produzione di acqua calda (camino A) e nei generatori di vapore (camino L). Il termine per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Adeguamento è di **due anni** dall'approvazione dello stesso.
- 13) Al termine della realizzazione delle modifiche individuate nel Piano di Adeguamento di cui al punto 12, i punti di emissione adeguati saranno considerati come nuovi, pertanto, il **termine**

**per la messa a regime degli impianti adeguati è di 30 giorni** dalla data di comunicazione dell'avvenuto adeguamento degli impianti, comunicata al Sindaco e alla Provincia.

- 14) Ad esclusione delle attività di cui al c. 1 dell'art. 272 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., per gli adempimenti di cui al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., per i punti di emissione adeguati, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni dei camini modificati (**autocontrolli iniziali**), in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel Quadro Emissioni che sarà aggiornato.
- 15) L'impresa deve effettuare, nelle più gravose condizioni di esercizio, il **primo autocontrollo**, gli **autocontrolli iniziali** e gli **autocontrolli periodici** di cui ai punti 10, 11 e 14 del presente allegato, dando comunicazione, con almeno **15 giorni di anticipo**, alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire le date stabilite e comunicate - salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Vercelli e al Dipartimento provinciale di ARPA Piemonte, comprensiva della nuova data in cui sarà effettuato il campionamento.
- 16) I risultati di tutti i rilevamenti devono poi essere trasmessi alla Provincia di Vercelli, al Dipartimento provinciale dell'ARPA ed al Sindaco competente per territorio **entro 60 giorni** dall'effettuazione dei prelievi.
- 17) **Metodiche di campionamento.**

Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché i metodi di campionamento riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro	Metodo di determinazione ARPA	Principio del metodo
Velocità e Portata di flussi in condotti	UNI 10169:2001 UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911-1:2013	Determinazione con misuratore di pressione differenziale
Determinazione del Vapore acqueo in condotti	UNI EN 14790:2006	Tecnica di condensazione/adsorbimento
Polveri totali	UNI EN 13284-1/2003	Determinazione gravimetrica
Ossidi di azoto (NOx)	UNI EN 14792:2006	Chemiluminescenza
	ISTISAN 98/2 - DM 25/8/00 All. 1	Cromatografia a scambio ionico
	UNI 10878:2000	Metodi mediante spettrometria non dispersiva all'infrarosso (NDIR) e all'ultravioletto (NDUV) e chemiluminescenza (NO e NO <sub>2</sub> )
SO <sub>2</sub>	UNI 10393/1995 (infrarosso in continuo)	Metodi mediante spettrometria non dispersiva all'infrarosso (NDIR)
SOx	ISTISAN 98/2 - DM 25/8/00 All. 1	Cromatografia a scambio ionico
CO	UNI EN 15058:2006 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di monossido di carbonio (CO)	Spettrometria a infrarossi non dispersiva (NDIR)
Ossigeno	UNI EN 14789/2006 (Paramagnetico)	Metodo di riferimento paramagnetismo

Sono fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte dell'autorità di controllo. Eventuali variazioni al suddetto elenco potranno essere concordate con Provincia ed ARPA. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

- 18) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- 19) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere **verticale** verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune.
- 20) Copia della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.